

## PRINCIPALI DIRITTI DEL SOCIO

relativi all'attività di rilascio di garanzie collettive dei fidi  
da parte di COOPERFIDI S.C.

### Prima di scegliere:

- avere a disposizione e portare con sé o poter scaricare dal sito internet una **copia di questo documento**;
- avere a disposizione e portare con sé o poter scaricare dal sito internet il **foglio informativo** di ciascun prodotto, che ne illustra caratteristiche, rischi e condizioni economiche;
- ottenere **gratuitamente** a richiesta e portare con sé, una **copia completa del contratto** e/o il **documento di sintesi**, anche prima della conclusione e senza impegno per le parti.
- conoscere i **costi** connessi al rilascio delle garanzie.

### Al momento di firmare:

- prendere visione del **documento di sintesi** con tutte le condizioni economiche, unite al contratto di garanzia;
- stipulare il **contratto in forma scritta**, tranne nei casi previsti da legge;
- ricevere una **copia del contratto firmato** da Cooperfidi S.C. ed una **copia del documento di sintesi**, da conservare;
- non avere **condizioni contrattuali** sfavorevoli rispetto a quelle pubblicizzate nel foglio informativo e nel documento di sintesi;
- scegliere il **canale di comunicazione**, digitale o cartaceo attraverso il quale ricevere le comunicazioni relative al rapporto.

### Durante il rapporto contrattuale:

- ricevere **comunicazioni sull'andamento del rapporto** di garanzia, almeno una volta l'anno, mediante un rendiconto e il documento di sintesi;
- ricevere la proposta di qualunque **modifica unilaterale delle condizioni contrattuali** da parte di Cooperfidi S.C., se la facoltà di modifica è prevista nel contratto. La proposta deve arrivare con un preavviso di almeno di almeno 2 (due) mesi e indicare il motivo che giustifica la modifica. La proposta può essere respinta entro 2 (due) mesi, chiudendo il contratto alle precedenti condizioni;
- ottenere, a proprie spese, entro 90 (novanta) giorni dalla richiesta e anche dopo la chiusura, **copia della documentazione sulle singole operazioni** degli ultimi dieci anni.

### Alla chiusura del rapporto contrattuale:

- ricevere il **rendiconto** che attesta la chiusura del rapporto di garanzia;
- recedere dalla garanzia prestata nei casi e con le modalità convenute della convenzione sottoscritta tra Cooperfidi S.C. e Banca.

### Reclami, ricorsi e conciliazioni:

Il socio può presentare reclamo a mezzo lettera raccomandata A/R oppure a mezzo fax allo 0461/267663 oppure a mezzo posta elettronica, da indirizzare a [info@cooperfidi.it](mailto:info@cooperfidi.it).

Cooperfidi S.C. evade la risposta entro il termine di 30 giorni dalla data di ricezione del reclamo. In caso Cooperfidi S.C. accolga l'istanza del socio deve comunicare i tempi tecnici entro i quali si impegna a risolvere l'anomalia; in caso contrario, deve esporre le ragioni del mancato accoglimento del reclamo.

Se non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta, prima di ricorrere al giudice, l'Associato/Cliente può rivolgersi:

- **ARBITRO BANCARIO FINANZIARIO (ABF)**<sup>1</sup>. Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito [www.arbitrobancariofinanziario.it](http://www.arbitrobancariofinanziario.it), chiedere presso le filiali di Banca d'Italia, oppure chiedere a Cooperfidi S.C..

---

<sup>1</sup> Cfr. Provvedimento della Banca d'Italia del 18 giugno 2009 recante le "Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari".